



Istituto Romano di San Michele  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4  
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 18 del 02 novembre 2020**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Ufficio proponente: Segreteria Generale

Estensore dell'atto  
Dott. Valerio Ciani

firma Valerio Ciani addì 02.11.2020

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Claudio Panella

firma Claudio Panella addì 02.11.2020

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con la firma del presente atto attesta che le entrate di cui al presente atto sono:

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da imputare al cap. \_ art. \_ del bilancio dell'esercizio finanziario 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:  
Dott.ssa Roberta Valli

firma Roberta Valli addì 02.11.2020



## Il Segretario Generale

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 – pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la *“Preso d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”*, con il quale si è prorogato l'incarico del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele fino alla nomina dei nuovi organi dell'ASP, nonché si è confermato il Dott. Claudio Panella nell'incarico di Segretario Generale fino alla naturale scadenza contrattuale.

PREMESSO che:

- il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenza, l'acquisizione di competenza professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- il tirocinio consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro;
- il tirocinio formativo costituisce un'opportunità di conoscenza diretta delle attività, delle funzioni e del ruolo della pubblica amministrazione, utile per la formazione professionale dei tirocinanti e in prospettiva, anche per l'inserimento degli stessi nel mercato del lavoro;

VISTI altresì:

- l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, rubricata *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* (c.d. pacchetto Treu);
- il Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il MIUR, rubricato *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante *“Linee-guida in materia di tirocini”*;



- la D.G.R. n. 199/2013 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato in data 18 luglio 2013 l'attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini;
- lo schema di Convenzione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", pervenuta in data 26 ottobre 2020 prot. n. 7705, per l'avvio di tirocini formativi rivolti a studenti frequentanti il "*Master in Anticorruzione*" della Macroarea di Economia dell'Ateneo della durata di 500 ore;

**CONSIDERATO che:**

- è nell'interesse dell'Istituto avviare un processo di collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" al fine di attivare i tirocini formativi;
- il master universitario di II livello in Anticorruzione si propone di creare profili professionali atti ad esercitare i diversi ruoli dell'area anticorruzione in grado di operare nel settore pubblico;

ESAMINATI i n. 2 curricula di discenti proposti dall'Università suddetta, entrambi considerati idonei al tirocinio, uno dei quali ha accettato il tirocinio presso l'IRSM;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto:*

**PROPONE**

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione, della durata biennale, per l'attivazione dei tirocini teorico-pratici, predisposta dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. nell'ambito della suddetta Convenzione, di procedere all'attivazione di n. 1 (uno) tirocinio di 500 ore della durata massima di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del "progetto formativo e di orientamento" individuale per il quale è previsto, in ottemperanza alle normative regolanti la materia, un rimborso forfetario mensile, previsto in € 400,00, come dettagliato nello stesso progetto;
3. di provvedere con successivo provvedimento ad affidare l'incarico di tirocinio ed a impegnare le relative somme sopra richiamate.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio Panella)



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata come indicato in frontespizio;

PRESO ATTO che l'Organo proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto:*

### DECRETA

4. di approvare l'allegato schema di Convenzione, della durata biennale, per l'attivazione dei tirocini teorico-pratici, predisposta dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. nell'ambito della suddetta Convenzione, di procedere all'attivazione di n. 1 (uno) tirocinio di 500 ore della durata massima di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del "progetto formativo e di orientamento" individuale per il quale è previsto, in ottemperanza alle normative regolanti la materia, un rimborso forfetario mensile, previsto in € 400,00, come dettagliato nello stesso progetto;
6. di provvedere con successivo provvedimento ad affidare l'incarico di tirocinio ed a impegnare le relative somme sopra richiamate.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo)



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 02.11.2020

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 02.11.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 02.11.2020

Il Segretario Generale  
(Dott. Claudio Panella)



## **CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **il Master di secondo livello in Anticorruzione, Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Columbia n. 2, in persona del Direttore Prof. Emiliano Di Carlo, nato a Roma il 28/6/1978, a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

e

**la ASP – Istituto Romano di San Michele**, in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", cod. fiscale n. 80112430584 /partita iva n. 06510971002, Settore Attività (Codice Ateco) 871000, n. dipendenti assunti a tempo indeterminato: 66, con sede legale in Piazzale Antonio Tosti n. 4, 00147 – Roma (RM), tel. 0651858205 e-mail [info@irsm.it](mailto:info@irsm.it), pec [istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it](mailto:istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it), per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

### **ART. 1 – Oggetto**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti i Corsi di Laurea afferenti al **Dipartimento di Economia e Finanza - Master Anticorruzione dell'Ateneo**. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il **Master Anticorruzione - Dipartimento di Economia e Finanza** avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

### **ART. 2 – Limiti numerici**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

### **ART. 3 - Modalità di formalizzazione**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

### **ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro**



Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

#### **ART. 5 – Garanzie assicurative**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

#### **ART. 6 - Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

#### **ART. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato RGDP, e successive modificazioni o integrazioni.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per il soggetto ospitante:

Titolare del Trattamento: **ASP – Istituto Romano di San Michele** (ragione sociale del soggetto ospitante), nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, contattabile all'indirizzo e-mail [info@irsm.it](mailto:info@irsm.it), pec [istitutoromano-sanmichele@pcert.postecert.it](mailto:istitutoromano-sanmichele@pcert.postecert.it), con sede legale in Piazzale Antonio Tosti n. 4, 00147 – Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [responsabileprotezionedati@irsm.it](mailto:responsabileprotezionedati@irsm.it).

Per l'Università:



Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [direzione.generale@pec.uniroma2.it](mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it).

L’Università è Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti ai fini della gestione del tirocinio/stage/specializzazione e ha le responsabilità previste dall’art.24 del RGDP, mentre il soggetto ospitante viene nominato Responsabile trattamento ai sensi dell’art.28 dello stesso RGDP. Il trattamento dei dati personali degli studenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio/stage/specializzazione degli studenti.

In particolare il soggetto ospitante in qualità di Responsabile del trattamento si impegna affinché i dati personali:

- vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione della convenzione;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;
- siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Inoltre il soggetto ospitante si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all’Università il nominativo del Responsabile del trattamento entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione.

Per quanto gli obblighi qui non esplicitati si deve far riferimento al già menzionato art. 28 del RGDP.

#### **ART. 8 – Durata, proroga e recesso**

La presente convenzione ha **validità dal 02.11.2020 al 01.11.2022** e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all’Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **ART. 9 – Dichiarazione delle parti e foro competente**

L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/99.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

**PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”**  
**Il Direttore del Master in Anticorruzione (Prof. Emiliano Di Carlo)**

.....





**TOR VERGATA**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

**PER L'ASP – ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Il Segretario Generale**  
**(Dott. Claudio Panella)**

.....